

Comune di Canicattini Bagni

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/1996

Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 07/04/1996 al 21/04/1996

Esaminato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo
nella seduta del 20/05/1996 nn. 6309/6103

Pubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi,
dal 27/09/1996 al 12/10/1996

Entrato in vigore il 13 ottobre 1996

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente, dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE. LL., così come integrato e modificato dalle LL. RR. 48/91, 7/92 e 26/93, nonché dallo statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, legalità, partecipazione, funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non trovano specifica disciplina nella legge, nello statuto comunale o nel presente regolamento, sono adottate dal Presidente nel rispetto dei principi sopra detti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri, sono: il vigente ordinamento EE. LL. ; le LL. RR. 48/91, 7/92, 26/93 e le altre leggi vigenti in materia; le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia; lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento.
Le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora - per intervenute modifiche della legislazione regionale o statale - venissero a confliggere con le norme di riferimento citate.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme di riferimento di cui al precedente art. 2.
2. Le questioni che dovessero insorgere durante le sedute del Consiglio relativamente all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicarsi nella trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Questi può sospendere brevemente la seduta, convocando i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale al fine di esaminare e risolvere le questioni prospettate. Qualora non sia possibile addivenire all'immediata soluzione del caso, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento controverso a successiva adunanza, attivando la procedura di cui al comma successivo.
3. Il Presidente richiede prontamente il motivato parere del Segretario comunale e provvede alla convocazione della conferenza dei capi-gruppo, cui verrà demandata la decisione sulla questione sollevata.

4. Le eccezioni attinenti all'interpretazione di norme del presente regolamento formulate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze devono essere presentate per iscritto al Presidente, che darà corso al procedimento di cui al precedente comma.
5. Qualora nella conferenza dei Capi-gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma così ottenuta ha validità permanente. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II - LE ADUNANZE

ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede municipale, nella sala all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti previsti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i posti per il Sindaco ed i componenti della Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio adeguato è riservato al pubblico, cui va garantita la possibilità di seguire i lavori del Consiglio.
Laddove possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire nel miglior modo l'espletamento del servizio, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione giornalistica e televisiva autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono accedere nell'emiciclo riservato ai Consiglieri, in aggiunta ai soggetti istituzionali di cui al primo comma ed ai dipendenti chiamati a prestare servizio durante i lavori del Consiglio, soltanto i privati di cui è stata disposta l'audizione e quelli inviati dal Presidente per riferire sulle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in una sede diversa da quella municipale, purché ricadente in ogni caso nel territorio del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità temporanea della sede comunale, ovvero si verificano particolari situazioni o avvenimenti che richiedano l'impegno, la solidarietà e la partecipazione dell'intera comunità.
5. La sede in cui ha luogo l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le sedute da tenersi fuori della sede comunale il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
6. Nel giorno in cui si tiene la seduta del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale la bandiera nazionale, e ciò anche quando la seduta, a termini del presente articolo o dell'articolo 6, venga tenuta fuori della sede municipale.

ART. 5 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
Chiunque può assistervi, mantenendo un contegno rispettoso e astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. Le sedute del Consiglio comunale si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamenti o giudizi su qualità o comportamenti di persone, ovvero sono esaminati fatti e situazioni che richiedono valutazioni in ordine alle qualità morali od alle capacità professionali di persone determinate.
3. Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica vengono formulate valutazioni che investono la moralità, correttezza, capacità e, in genere, la riservatezza di persone, il Presidente chiude la discussione senza consentire ulteriori interventi al riguardo. Il Consiglio, su motivata proposta di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, che i lavori proseguano in seduta segreta.
5. Durante lo svolgimento delle adunanze in forma segreta hanno titolo a restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria.
6. I soggetti che partecipano od assistono alle adunanze del Consiglio in forma segreta sono rigorosamente tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

ART. 6 - ADUNANZE APERTE

1. In presenza di situazioni particolari che coinvolgano rilevanti interessi della comunità nazionale o comunale, su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Le adunanze "aperte" hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari nazionali e regionali, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Nelle adunanze "aperte" il Presidente consente interventi alle autorità ed ai rappresentanti degli organismi invitati per il miglior approfondimento degli argomenti in trattazione.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottati atti deliberativi di sorta né assunti impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 7 - MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, l'assunzione e la durata della carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la posizione giuridica e le indennità loro spettanti sono regolati dalla legge e dal vigente statuto.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato ed assumono la carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti od affini entro il quarto grado, ovvero di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza, nonché dal prendere parte, direttamente od indirettamente, a servizi, forniture e appalti del Comune.
3. Hanno il dovere di partecipare alla seduta del Consiglio e delle commissioni od organismi di cui fanno parte.
4. Il Consigliere comunale risponde personalmente dei voti espressi in forma palese sui provvedimenti del Consiglio, siano essi favorevoli o contrari al contenuto degli atti deliberativi assunti.
5. Può sempre chiedere, prima della votazione, che sia verbalizzata la propria dichiarazione di voto.

6. Nel caso in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che uno o più Consiglieri siano chiamati a far parte di commissioni od altri organismi collegiali, la relativa nomina o designazione è fatta dal Consiglio in seduta pubblica e con votazione segreta.
Qualora debba essere garantita nella nomina o designazione la rappresentanza della minoranza, intendendosi per tale quella indicata nel terzo comma dell'art. 23 del vigente statuto comunale, va assicurata in ogni caso l'elezione del Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 8 - DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione e la surroga sono regolate dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Presidente del Consiglio comunale, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
3. La decadenza dalla carica di Consigliere per reiterata e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione mossa dal Presidente.
Prima di dichiararla decadenza il Consiglio è tenuto ad esaminare le giustificazioni eventualmente presentate per iscritto dall'interessato.
4. Il Presidente, avuta formale conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione di un Consigliere, convoca immediatamente il Consiglio comunale, che ne prende atto e procede nella stessa seduta alla surrogazione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante, così come il sopravvenire di cause di ineleggibilità, non fa venir meno l'integrità del Consiglio fino alla nuova surrogazione.
6. Nell'ipotesi di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Presidente, avuta notizia formale del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.
Al Consigliere comunale sospeso è interdetto l'esercizio delle funzioni connesse alla carica per la durata del provvedimento di sospensione.

ART. 9 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio.
Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato per una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi e deliberazioni formati dall'Amministrazione e stabilmente detenuti.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti deliberativi e dei documenti ad essi inerenti per l'esercizio del mandato elettivo, senza alcuna spesa, previa compilazione di apposita scheda.
6. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente; i Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.
7. La competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuita al responsabile del procedimento al quale viene presentata l'istanza di accesso.
8. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 30-4-1991 n. 10.
E' escluso altresì l'accesso ed il rilascio di copia di minute di atti o verbali non ancora formalizzati.

CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 10 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
Il gruppo consiliare, come prescrive l'art. 21, 4^a comma, del vigente Statuto comunale, è costituito da non meno di tre consiglieri.
Qualora ciò non fosse possibile, il gruppo consiliare deve essere in ogni caso costituito da almeno un decimo, arrotondato all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni nella carica di Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni si considera Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano per preferenze individuali.
3. Il Consigliere che decide di far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo prescelto.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad altri gruppi non acquisisce il riconoscimento e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.
Ai Capi gruppo consiliari ritualmente designati deve essere fatta dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al 3^a comma dell'art. 45 della legge 8-6-90, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91.

ART. 11 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La Conferenza dei Capi gruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, che concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.

2. La Conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento, nonché dal Consiglio comunale con appositi incarichi.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
4. La Conferenza deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un numero di Capi gruppo che rappresenti la metà dei Consiglieri assegnati.
5. Lo stesso quorum di cui al comma precedente è richiesto per la validità della riunione della Conferenza.
6. I Capi gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Della riunione della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale sommario a cura del Vice Segretario comunale.

ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni permanenti previste dall'art. 22, lett. a), dello Statuto, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
Le Commissioni permanenti devono essere rappresentative di tutti i gruppi consiliari e la loro composizione numerica va determinata, in ossequio alla previsione di cui all'art. 22, 2^ comma, dello Statuto, in proporzione al numero dei Consiglieri appartenenti ai vari gruppi consiliari.
2. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Vice Presidente della Commissione eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei dipendenti comunali assegnati all'ufficio del Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal dipendente designato dal Sindaco.
3. Su proposta del Sindaco, su istanza anche di un solo Consigliere od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità amministrative da parte del collegio dei Revisori dei conti o del Difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire al suo interno commissioni speciali d'indagine per svolgere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti relativi a materie attinenti l'Amministrazione comunale.
4. La deliberazione consiliare che costituisce la Commissione d'indagine definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore della Commissione.
5. La Commissione speciale d'indagine ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.
Al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione la Commissione può procedere all'audizione di Consiglieri comunali, di componenti della Giunta municipale, del collegio dei Revisori, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
6. I soggetti invitati per le audizioni non possono rifiutarsi.

La convocazione e le risultante dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione e le persone sentite sono vincolate al segreto d'ufficio.

Nella audizione la Commissione può avvalersi di apparecchi di registrazione.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini esperite, escludendo i riferimenti a circostanze o situazioni che non hanno diretta attinenza con l'oggetto dell'inchiesta e per le quali persiste l'obbligo del segreto d'ufficio.
8. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti del caso se di sua competenza ovvero formula alla Giunta i propri indirizzi in ordine alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro termini all'uopo fissati.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione esaurisce la propria attività e cessa dall'incarico. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio riservato dell'Ente.
10. Il Consiglio può anche nominare Commissioni temporanee e speciali incaricate di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza particolare, rientranti comunque fra le competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, nonché di formulare pareri non vincolanti nelle materie di competenza del Consiglio stesso.
La delibera consiliare che istituisce le commissioni speciali deve contenere la previsione di scioglimento automatico delle stesse all'atto della presentazione della relazione conclusiva.
11. La composizione numerica delle commissioni speciali e delle commissioni di indagine è determinata di volta in volta dal Consiglio in relazione alla natura dell'incarico da assolvere.
12. Come espressamente previsto dall'art. 22, 5^a comma, dello Statuto, possono partecipare ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto, ma con diritto di essere ascoltati, anche il Sindaco e gli Assessori comunali.
Tuttavia, la partecipazione alle commissioni di indagine del Sindaco e degli Assessori è subordinata alla formale richiesta delle commissioni stesse.

ART. 13 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano per preferenze individuali.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente sarà cura del Segretario comunale rendere edotto il sostituto degli adempimenti da assolvere.
4. Per le convocazione del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria.
Per l'espletamento delle altre funzioni ad esso demandate si avvale delle strutture amministrative comunali e del relativo personale, che sarà espressamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.
5. Per la sua posizione di direzione del massimo organo rappresentativo e per le prerogative di cui al quarto comma dell'articolo 20 della L.R. 26-8-92 N. 7, il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di accedere in qualunque momento agli atti e documenti comunali anche se coperti da segreto e di ottenerne, senza spesa, copia per l'espletamento delle sue alte funzioni eccezion fatta per i casi di cui all'art. 9 ultimo comma.

ART.14 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio comunale nel suo seno subito dopo l'espletamento delle operazioni di giuramento, convalida e surroga dei Consiglieri.
2. Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Non raggiungendosi il quorum predetto, si procede ad una seconda votazione e risulterà eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.
In caso di parità numerica di voti si intenderà eletto il Consigliere più anziano per età.
3. *[Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Presidente a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed approvata col voto palese della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.*
4. *In caso di approvazione della mozione di cui al precedente comma il Consiglio procede, nella medesima seduta, alla elezione del nuovo Presidente].¹*

ART.15 - ATTRIBUZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari, nonché di diritto la presidenza di detti organi. Svolge anche le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, dirige e modera la discussione, cura che i lavori consiliari si svolgano con l'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione e la durata degli interventi dei Consiglieri; pone e precisa i termini delle proposte su cui si discute e delibera, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire, come organo *super partes*, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il mantenimento dell'ordine, la tutela dei diritti delle minoranze consiliari, l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e del presente regolamento.
Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli affari che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti, dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Il Presidente, per assicurare il buon andamento delle attività consiliari, programma periodicamente il calendario dei lavori del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo. Assicura in ogni caso che le adunanze del Consiglio si svolgano con regolare continuità e tempestività in raccordo sistematico con le esigenze operative della Giunta.
7. Promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico e le istituzioni e gli organismi ai quali il Comune partecipa.
8. Fornisce al CORECO i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti per le delibere consiliari. La trasmissione di documenti, relazioni o attestazioni sarà effettuata dal Segretario comunale.

¹ I commi 3 e 4 dell'art. 14 con decisione del CORECO di Palermo, n. 6309/6103 del 20-9-1996

ART. 16 - ELEZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. La elezione del Vice Presidente viene effettuata con l'osservanza dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e degli artt. 182 e 184 dell' O.R.E.L.
2. In caso di parità di voti si considera eletto il Consigliere più anziano per età.

ART. 17- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente devono essere accettate dal Consiglio.
2. In caso di rigetto possono essere reiterate: in tal caso divengono definitive ed immediatamente efficaci.

ART. 18 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, ad eccezione della prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 del L.R.7/92. Qualora il Presidente uscente non provveda, il Consiglio è convocato dal Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
La presidenza provvisoria della prima adunanza spetta sino all'elezione del Presidente al Consigliere anziano per voti individuali.
Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il Segretario comunale informa tempestivamente l'Assessorato regionale agli EE.LL. per l'esercizio del controllo sostitutivo.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione del Consiglio è disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.
3. La convocazione del Consiglio comunale è fatta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché l'invito formale ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso di convocazione vanno indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
4. Il Consiglio comunale è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio può essere convocato in adunanza straordinaria su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
L'adunanza deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
6. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente ovvero su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.
Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, da indicarsi dai richiedenti, rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la riunione.

ART. 19 - ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare e specifiche, per modo che sia possibile individuare con certezza l'oggetto da trattare.

2. Sono specificati separatamente gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa in ordine agli affari da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'allegato ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di messo comunale. Questi restituisce alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della persona nelle cui mani la consegna è avvenuta.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune sono obbligati ad indicare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, specificando con lettera indirizzata al Segretario le generalità e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto connesso con la carica, ed esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per l'eventuale comportamento negligente del domiciliatario designato.
6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera assolto ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.
7. Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza cronologica di presentazione.
8. Gli argomenti saranno inseriti all'o.d.g. con le seguenti priorità:
 - a. formalità preliminari e lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
 - b. argomenti proposti dal Sindaco;
 - c. argomenti proposti dai Consiglieri;
 - d. argomenti proposti dal Presidente;
 - e. interrogazioni;
 - f. interpellanze.
9. All'infuori degli argomenti iscritti all'o.d.g. non può essere trattato altro argomento a meno che non si tratti di approvazione di "voti " o "ordini del giorno" circa fatti e avvenimenti estemporanei che comunque non richiedano una fase istruttoria preliminare.

ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze consiliari deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
4. La consegna deve risultare da apposita relata di notifica del messo comunale contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della consegna, nonché della persona alla quale è stata materialmente fatta e del rapporto intercorrente tra detta persona ed il Consigliere destinatario dell'avviso.
5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni o i rinvii più lunghi dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 24 ore prima di quella stabilita per la ripresa dei lavori.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza della convocazione o degli affari aggiunti all'ordine del giorno debbono essere vagliati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. Per la comunicazione dell'avviso di rinvio agli assenti si osservano le modalità ed i termini di cui al precedente comma quinto.
8. Le nullità derivanti dal ritardo o dall'irregolare notificazione degli avvisi di convocazione si intendono di pieno diritto sanate dalla partecipazione all'adunanza del Consigliere interessato.

ART. 21 - PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo.
Il segretario comunale deve curare la pubblicazione all'albo predetto dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale:
 - al Sindaco e agli Assessori;
 - alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.;
 - al Difensore Civico;
 - all'Assessore EE.LL.

ART. 22 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione è fatta durante l'orario di ufficio.
Tuttavia, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere al Segretario comunale che venga eccezionalmente prolungato l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non sia stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti gli atti ed i documenti necessari per consentire il compiuto esame.
I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione con i relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nell'aula consiliare e sono disposizione dei Consiglieri per le opportune consultazioni.
Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere solleva contestazioni.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva

deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, di avere accesso a tutte le informazioni necessarie all'espletamento del mandato nonché di ottenere copia degli atti senza spesa, previa richiesta al Segretario comunale.

CAPO VI - LE ADUNANZE

ART. 23 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio della seduta o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta iniziale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano in unità.
4. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale mediante appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata sull'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti, ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula dei Consiglieri necessari per la validità delle deliberazioni. La verifica del numero legale deve aver luogo alla ripresa che segue ogni sospensione dei lavori del Consiglio e, in ogni caso, prima di ogni singola votazione. Si computa tra i presenti il Consigliere che rientra in aula prima che venga proclamato l'esito dell'appello.
7. I Consiglieri che entrano per la prima volta, ovvero che si assentino definitivamente o per la singola votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale della seduta.
8. Il Presidente, prima di ogni votazione, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
9. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti ed il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 24 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni de Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini previsti per quelle ai Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, tempestivamente informati ai sensi del comma che precede, intervengono alle sedute del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti ed informazioni sugli argomenti in discussione.
Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione.

Il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione senza l'autorizzazione esplicita del Presidente, in ogni caso durante le dichiarazioni di voto.

4. Qualora il Sindaco ovvero l'Assessore delegato o l'Assessore proponente intendono ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, esprime parere di legittimità quando il Consiglio intende deliberare in modo difforme dalla proposta sulla quale egli ha preventivamente espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, è sostituito dal vice Segretario o dal Consigliere più giovane per età. Il Consigliere che disimpegna eccezionalmente le funzioni di segretario conserva il diritto di voto.
3. Possono presenziare alle sedute consiliari, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire opportuni ragguagli e chiarimenti in ordine agli argomenti in discussione.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 26 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi che devono, tuttavia, riguardare in ogni caso atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato tenendo un civile comportamento con rispetto delle altrui opinioni e con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o contravviene alle regole di comportamento sopra indicate, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine allo stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto dell'ammonimento rivoltogli, il Presidente deve togliergli la parola fino a conclusione della discussione sullo specifico argomento in trattazione. Se il Consigliere contesta la

decisione del Presidente, il Consiglio, su sua richiesta e senza ulteriori discussioni, decide sulla contestazione con votazione in forma palese.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta sentendo, se del caso, i Capi gruppo presenti. Qualora il persistere delle intemperanze e degli incidenti non dovesse permettere la regolare continuazione dei lavori, il Presidente adotta la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quell'adunanza.
5. La medesima disciplina si applica, con esclusione della sospensione, anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART. 27 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà per motivi particolari di parlare seduti.
2. Chi intende prendere la parola deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi, il Presidente interviene togliendo la parola a chi ha dato origine all'interruzione dell'intervento autorizzato.
3. Gli interventi devono riferirsi alla proposta in discussione e svolgersi nel rispetto dei termini prefissati. In caso di divagazioni o di superamento dei limiti di tempo accordati il Presidente invita l'interveniente a concludere rapidamente, togliendogli la parola in caso di inosservanza dell'invito.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo al rispetto del regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

ART. 28 - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni sulla sussistenza o verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente del Consiglio o al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze deve aver luogo nella prima seduta utile del Consiglio e non prima che siano decorsi 15 giorni dalla presentazione.
4. Ciascun Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per la stessa seduta. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze viene svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato. Conclusa l'illustrazione, il Presidente od il Sindaco provvederà a dare risposta. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente, può essere presentata all'inizio dei lavori della seduta, per essere trattata dopo quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interessato rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Presidente o il Sindaco ovvero l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni da quello di presentazione.

7. Le interrogazioni od interpellanze riguardanti uno specifico argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nelle adunanze in cui sono in discussione il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni o di interpellanze.

ART. 29 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto o chiedono di intervenire. Se nessuno chiede di parlare, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere da questi delegato ad intervenire per il gruppo – può parlare per due volte: la prima, di norma, per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che sull'argomento sono intervenuti a norma dei commi precedenti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nonché, in sede di replica, il Sindaco ed il relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare a maggioranza dei presenti la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, esse appaiono chiaramente pretestuose e dilatorie e l'argomento risulti sufficientemente dibattuto. In tal caso si richiede, comunque, che sia intervenuto un Consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo, per modo che si sia avuta la possibilità di conoscere l'opinione dei gruppi presenti in Consiglio, salvo che alcuni di essi dichiarino di non volere intervenire.
6. Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto riservate ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per una durata, per ciascuno, non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dai rispettivi Capi gruppo, hanno diritto di intervenire e di precisare la loro posizione, sempre nel rispetto del termine di cinque minuti.
7. Gli spazi temporali previsti nei commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, alle relazioni semestrali del Sindaco, ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici in genere. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 30 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Si ha una questione pregiudiziale quando viene richiesto motivatamente da uno o più Consiglieri che un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta non venga discusso. La pregiudiziale può essere sollevata anche prima che si proceda alla votazione della deliberazione, mediante proposta di ritiro del provvedimento.

2. Si ha una questione sospensiva quando viene richiesto motivatamente il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza. L'istanza di sospensione può essere formulata anche prima che si proceda alla votazione della deliberazione, mediante proposta di rinvio del provvedimento ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente o ad uno dei proponenti nel caso di proposta presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 31 - MOZIONE D'ORDINE

1. Durante la discussione è sempre concessa ai Consiglieri la parola per mozione d'ordine, che consiste in un richiamo all'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno della seduta e, più in generale, delle norme sulla procedura delle discussioni, o delle votazioni. Sulla mozione d'ordine può intervenire soltanto un oratore a favore ed uno contro e per non più di cinque minuti.
2. La mozione d'ordine viene decisa dal Presidente ma, in caso di esplicita richiesta o su determinazione del Presidente medesimo, la questione viene rimessa al Consiglio che deciderà a maggioranza dei presenti, con votazione per alzata di mano.

ART. 32 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta od onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non conformi al vero, od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se ricorrono o meno gli estremi del fatto personale.
Qualora il richiedente insistesse, pur dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.
2. Possono rispondere a chi ha chiesto di intervenire per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato l'intervento.
La discussione sul fatto personale non può superare nel complesso il termine di dieci minuti.
3. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri con il compito di indagare e riferire sulla fondatezza dell'accusa.
La Commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnato.
Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

ART. 33 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze consiliari sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti.
Alla Conferenza dei Capi Gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Vice Segretario comunale.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario ed i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può nel corso di un'adunanza stabilire di continuare i suoi lavori oltre il ter-

mine normalmente fissato, al fine di concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei lavori fino all'ora preventivamente stabilita senza esaurire gli argomenti da trattare, il Presidente, dopo che si sia concluso l'esame e la votazione della delibera in discussione, stabilisce – sentiti i Capi gruppo presenti – l'ora ed il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano ritualmente avvisati quelli assenti.
5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione ai Consiglieri presenti del giorno e dell'ora della ripresa dei lavori.
Non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti, quando la ripresa dei lavori è fissata entro 36 ore dalla sospensione.

CAPO VIII - LE DELIBERAZIONI

ART. 34 - REDAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
La loro redazione è curata dal Segretario comunale, che può avvalersi del Vice Segretario o di altro dipendente dallo stesso designato.
2. Il verbale della deliberazione costituisce il fedele resoconto dello svolgimento della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, con l'indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri sono riportati con la maggiore chiarezza e completezza possibile.
Su richiesta autorizzata dal Presidente, il testo dell'intervento debitamente sottoscritto può essere allegato al verbale della seduta, previa consegna dello stesso a mani del Segretario comunale. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
4. Eventuali allusioni o dichiarazioni di natura offensiva o diffamatoria non debbono essere riportate a verbale, tranne che ci sia espressa richiesta in tal senso da parte dell'autore delle stesse o del Consigliere che si ritiene offeso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART. 35 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Di ogni adunanza è redatto dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci, apposito processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dallo stesso Segretario comunale e dal Consigliere anziano presente all'adunanza.
2. I verbali vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
3. I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sui verbali depositati

agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

4. Quando un Consigliere ne fa richiesta, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche od integrazioni. Non è ammesso richiedere modifiche di dichiarazioni altrui.
5. Nel formulare la richiesta di rettifica del verbale è escluso che si possa riaprire la discussione di merito sull'argomento.
Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Nel silenzio del Consiglio la rettifica richiesta si intende approvata.
Se vengono manifestate contrarietà possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si dà atto nel verbale della seduta e si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale precedente cui si riferisce la rettifica.
6. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione delle formalità osservate ai fini della convocazione del Consiglio, i punti principali della discussione e le conclusioni di ciascun oratore. I Consiglieri hanno diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie, che potranno all'uopo essere dettate al Segretario o presentate per iscritto.
7. I verbali delle adunanze devono riportare:
 - a. Il sistema di votazione adottato;
 - b. Il numero dei Consiglieri votanti;
 - c. Il numero ed il cognome degli astenuti, nonché il nome in caso di nomina;
 - d. Il numero di voti favorevoli e contrari ad ogni proposta;
 - e. I nominativi degli scrutatori.
8. I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

ART. 36 - LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente, effettuato fruttuosamente l'appello, designa tre Consiglieri, fra cui uno della minoranza, per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. Per le votazioni a scrutinio segreto è obbligatoria l'assistenza degli scrutatori, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale della seduta deve risultare per quali deliberazioni l'esito della seduta è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. I Consiglieri votano di norma a scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando risulta prescritto espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, valutazioni in ordine alle qualità ed ai comportamenti di persone.
6. L'ordine da seguire nelle votazioni è il seguente:
 - a. le questioni pregiudiziali sono votate prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno ovvero prima di deliberare sullo stesso, a seconda nel momento in cui la pregiudiziale viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che, una volta approvato un emendamento, non può essere messa in votazione una proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;

- emendamenti, modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi ;
- c. per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando un terzo dei Consiglieri presenti richiede che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
 - d. i provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportate allo schema originario.
7. Per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli intendano presentare proposte per iscritto di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione si procede, dopo la discussione generale, alle votazioni sulle singole proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, viene posta in votazione la proposta originaria integrata con le modifiche apportate .
 8. Quando ha avuto inizio la votazione nessun Consigliere può effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato. Sono ammessi solamente brevissimi richiami alle norme dello statuto e del regolamento concernenti le modalità della votazione in corso.
 9. Quando il Consiglio è chiamato ad esprimere valutazioni in merito alle relazioni che il sindaco deve effettuare allo stesso a norma delle disposizioni legislative o statutarie, vengono formulate una mozione di maggioranza ed una di minoranza da sottoporre all'approvazione mediante voto palese.

ART. 37 - FORME DI VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, o per alzata e seduta, ovvero per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità di voto. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, ovvero quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri presenti. Il Segretario Comunale effettua l'appello dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce dicendo SI se approvano la proposta ovvero NO se non l'approvano.
Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che esprimono voto contrario all'atto deliberativo esaminato o si astengono dal voto, se hanno interesse a che la loro personale posizione sia evidenziata separatamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
4. La votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede con l'osservanza della seguente procedura:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale e consistono in fogli completamente in bianco, uguali per colore e formato, recanti all'esterno il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b. ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c. quando la legge, lo statuto ed il regolamento impongono espressamente la tutela dei gruppi di minoranza senza nulla precisare circa le modalità della elezione, è il Presiden-

te che stabilisce le modalità idonee a garantire comunque la rappresentanza delle minoranze: in questi casi ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, risultando così eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;

d. coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti;

e. allo stesso modo sono considerati i Consiglieri che dichiarano di astenersi.

Non si tiene conto dei nominativi votati oltre il numero massimo previsto.

Conclusa la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, comunicando al Consiglio il risultato della votazione ed, eventualmente, proclamando coloro che sono stati eletti.

ART. 36 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Fatta eccezione per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali, si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, le deliberazioni del Consiglio comunale si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, vale a dire un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta per l'approvazione della deliberazione è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei Consiglieri presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta si considera come non approvata. In tal caso resta preclusa la rinnovazione del voto nella stessa seduta. La proposta, pertanto, potrà essere iscritta nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, nonché quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi quelli dei non eletti.

CAPO IX - NORME FINALI


ART. 39 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica, nonché ai Consiglieri neo eletti, dopo la loro approvazione.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti ed istituzioni dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro tutorio e la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.

2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.
Per il rilascio di copia informale dello stesso dovrà essere corrisposto un importo pari al costo di riproduzione, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
3. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO	2
ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
CAPO II - LE ADUNANZE	3
ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE	3
ART. 5 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	3
ART. 6 - ADUNANZE APERTE	4
CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI.....	4
ART. 7 - MANDATO ELETTIVO	4
ART. 8 - DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE	5
ART. 9 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI	5
CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI.....	6
ART. 10 - I GRUPPI CONSILIARI	6
ART. 11 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO	6
ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI	7
ART. 13 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	8
ART.14 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	9
ART.15 - ATTRIBUZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	9
ART. 16 - ELEZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	10
ART. 17- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE	10
ART. 18 - CONVOCAZIONE	10
ART. 19 - ORDINE DEL GIORNO	10
ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA	11
ART. 21 - PUBBLICAZIONE	12
ART. 22 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI	12
CAPO VI - LE ADUNANZE	13
ART. 23 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE	13
ART. 24 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	14
ART. 25 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO	14
CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	14
ART. 26 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	14
ART. 27 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE	15
ART. 28 - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE	15
ART. 29 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE	16
ART. 30 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	16
ART. 31 - MOZIONE D'ORDINE	17
ART. 32 - FATTO PERSONALE	17
ART. 33 - TERMINE DELL'ADUNANZA	17
CAPO VIII - LE DELIBERAZIONI	18
ART. 34 - REDAZIONE DEL VERBALE	18
ART. 35 - APPROVAZIONE DEL VERBALE	18
ART. 36 - LE VOTAZIONI	19
ART. 37 - FORME DI VOTAZIONI	20
ART. 36 - ESITO DELLE VOTAZIONI	21
CAPO IX - NORME FINALI	21
ART. 39 - DIFFUSIONE	21
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE	21

